

ALLEGATO B



COMUNE DI LEVANTO *(Provincia della Spezia)*

IUC – Imposta Unica Comunale

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARI –
Tassa sui Rifiuti**

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Rifiuti cimiteriali
- Art. 5. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 6. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 7. Presupposto per l'applicazione del Tributo
- Art. 8. Soggetti passivi
- Art. 9. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 12. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 13. Costo di gestione
- Art. 14. Determinazione della tariffa
- Art. 15. Articolazione della tariffa
- Art. 16. Periodi di applicazione del Tributo
- Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 18. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 20. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 21. Aree scoperte operative
- Art. 22. Scuole statali
- Art. 23. Tributo giornaliero
- Art. 24. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 25. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 26. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 27. Riduzioni per il recupero

Art. 28. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 29. Agevolazioni

Art. 30. Altre agevolazioni

Art. 31. Disciplina delle riduzioni tariffarie, delle agevolazioni e delle esenzioni

Art. 32. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 33. Obbligo di dichiarazione

Art. 34. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 35. Poteri del Comune

Art. 36. Accertamento

Art. 37. Sanzioni

Art. 38. Riscossione

Art. 39. Interessi

Art. 40. Rimborsi

Art. 41. Riscossione coattiva

Art. 42. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 43. Clausola di adeguamento

Art. 44. Entrata in vigore

Allegati

Allegato A: Categorie di utenze non domestiche

Allegato B: Piano economico – finanziario 2014

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Ai sensi del comma 651, art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 la tariffa del Tributo si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Articolo 3

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente alle seguenti categorie di rifiuti speciali, classificati dal D.L.vo 152/06 e s.m.i.:
- a) Rifiuti da attività commerciali [art. 184, c.3, lett. e)];
 - b) Rifiuti da attività di servizio [art. 184, c. 3, lett. f)];
 - c) Rifiuti da attività sanitarie [art. 184, c. 3, lett h)], limitatamente ai rifiuti provenienti dai locali nei quali non si effettuano prestazioni sanitarie, quali: attese, uffici, mense, cucine e simili; nonché la spazzatura, i residui dei pasti e altri rifiuti non pericolosi, provenienti da reparti, non destinati ad accogliere malati infettivi;

- d) Rifiuti da attività artigianali e industriali: [art. 184, c. 3, lett. c) d)] limitatamente alle attività svolte sulle superfici dei locali destinati ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini e attività commerciali, reparti spedizione, locali accessori, mense interne e servizi.
2. I rifiuti prodotti dalle suddette attività sono assimilati agli urbani quando rispondono ai seguenti criteri:
- a) non siano classificabili come pericolosi ai sensi del D.L.vo 152/06 e s.m.i;
 - b) rispondano ai criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione definiti ai successivi commi 3) e 4).
3. Qualitativamente, sono assimilati ai rifiuti urbani, in quanto aventi una composizione merceologica analoga agli stessi, i seguenti rifiuti:
- imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili).
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latta e lattine e simili).
 - sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di carta, plastica o cellophane.
 - cassette, palletts.
 - accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili.
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero.
 - paglia e prodotti di paglia.
 - scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli.
 - fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palabile.
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta, feltri e tessuti non tessuti.
 - pelle similpelle.
 - resine termoplastiche e termoindurenti in generale allo stato solido e manufatti composti da tali materiali.
 - rifiuti ingombranti.
 - frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati.
 - manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili.
 - nastri adesivi.
 - cavi e materiale elettrico in genere.
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.

- scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad es.: scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili.
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura....) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, buccelli, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili).
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- accessori per l'informatica.
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti costituiti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni (di origine domestica).
- materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili).
- nastri abrasivi

4) Ferma restando la rispondenza alle norme generali di assimilazione specificate nei precedenti articoli, si assume quale criterio quantitativo di tipo assoluto, riferito alle singole utenze, la quantità di 20 t/anno. La produzione di rifiuti assimilabili agli urbani superiore a tale valore comporta l'obbligo, per gli operatori economici, di avviare gli stessi rifiuti al recupero o smaltimento a proprio carico. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di poter stimare le quantità conferite dagli operatori economici, anche attraverso sistemi empirici quali la valutazione del peso in base a volumetria e tipologia dei rifiuti conferiti.

Articolo 4

RIFIUTI CIMITERIALI

1. Costituiscono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali quali:
 - a) Ceri, carte, cartoni, plastiche, fiori, rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spazzamento;
 - b) Materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo e similari;
 - c) Altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione;
 - d) Rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori, e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione

Articolo 5

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo

smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 6

SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune di Levanto applica e riscuote il Tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal Tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il Tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 7

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del Tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a. *locale*, l'unità immobiliare o la porzione di essa destinata ad uno specifico utilizzo (abitativo, commerciale, produttivo, servizi) e dotata di specifica autonomia funzionale;
 - b. *aree scoperte*, tutte le superfici comunque utilizzabili e concretamente utilizzate a prescindere dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione stessa è composta;

rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

- c. *utenze domestiche*, i locali adibiti a civile abitazione e loro pertinenze;
- d. *utenze non domestiche*, i locali e le aree adibiti ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e attività produttive in genere, ovvero utilizzati da parte di comunità, associazioni, circoli e simili.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche l'occupazione si presume avvenuta a seguito del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile ovvero a seguito di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione volontaria ancorché temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del Tributo.

Articolo 8

SOGGETTI PASSIVI

- 1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del Tributo:

- a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 33 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il Tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
 4. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
 5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi consecutivi nel corso del medesimo anno solare, il Tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
 6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del Tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Articolo 9

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ed altri locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- e) gli immobili oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, oppure gli immobili a seguito di rilascio di licenze, permessi di costruire o concessioni e, comunque, non oltre la data di fine lavori o di inizio occupazione se antecedente;
- f) le aree impraticabili o in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo o intercluse da stabile recinzione;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da Tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il Tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Articolo 10

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal Tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 9.

Articolo 11

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON COFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 5, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) Presentare domanda di esenzione parziale della superficie imponibile, resa sotto forma di dichiarazione di responsabilità su moduli predisposti dall'Ufficio Tributi;
 - b) Alla domanda dovrà essere allegata planimetria catastale (oppure planimetria sviluppata da tecnico abilitato) dei locali ad aree utilizzati con l'indicazione degli spazi ove si producono rifiuti speciali non assimilati a i rifiuti urbani o sostanze escluse dalla normativa, e copia del relativo contratto stipulato con la ditta autorizzata alla raccolta ed al recupero o allo smaltimento degli stessi;

- c) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 12

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B, C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al Tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Una volta completate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, comma 647 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, la superficie assoggettabile al Tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI, decorre dal primo gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure di cui al comma precedente.
4. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali D ed E) la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
5. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50, e per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti .
6. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

8. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 33, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del Tributo dovuto.

TITOLO III – TARIFFE

Articolo 13

COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato o ai costi sostenuti dall'Ente;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Articolo 14

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il Tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e della relazione relativa all'analisi della produttività e scelte progettuali allegata al Piano Economico-Finanziario 2014 redatta dall'ufficio tecnico comunale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento (allegato B).
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 15

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 così come modificati dal DL 16/2014.

Articolo 16

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il Tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 34, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 17

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 18

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che non vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti, si assume un numero di occupanti pari a 3 (tre) nella generalità dei casi. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore eventualmente emerso.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono assimilate a utenze domestiche condotte da un occupante.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione dell'invito di pagamento di cui all'art. 38 con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Articolo 19

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 così come modificato ed integrato dal D.L. n. 16/2014 approvato con modificazioni dalla L. n. 68/2014.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,

calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 così come modificato ed integrato dal D.L. n. 16/2014 approvato con modificazioni dalla L. n. 68/2014. .

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 20

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato "A".
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "A" viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, ovvero in base a quanto risulti dall'iscrizione alla CC.I.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, fermo restando l'assoggettamento alla tariffa domestica per la restante parte dell'abitazione.
5. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 21

AREE SCOPERTE OPERATIVE

1. Sono tassabili ai sensi dell'art. 14 c. 4 del D.L. 201/2011 modificato dall'art. 10 del D.L. n. 35/2013 le aree scoperte operative, intendendosi per tali quelle aree ove di fatto si svolge un'attività, o comunque funzionali ad essa.

2. Le aree scoperte operative vengono distinte in:

- a) aree scoperte operative attrezzate;
- b) aree scoperte operative non attrezzate;

A titolo esemplificativo, s'intende per:

- Aree scoperte operative attrezzate: aree scoperte pubbliche o private dotate di copertura; dehors; aree scoperte dotate di impianti e/o attrezzature.
- Aree scoperte operative non attrezzate: aree scoperte adibite a deposito e movimentazione merce, aree non coperte pubbliche o private destinate al servizio di pubblici esercizi, alberghi ed attività commerciali, aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse da quelle di cui al precedente punto a).

3. Per le aree di cui al precedente comma 1, lettera a), si applica la tariffa intera prevista per l'attività principale condotta. Per le aree di cui al precedente comma 1, lettera b), si applica la tariffa prevista per l'attività principale condotta ridotta del 50%.

Articolo 22

SCUOLE STATALI

1. Le istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica), ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n.248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008 non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 22, che sarà scorporato e versato alla Provincia secondo le modalità del medesimo art. 22.
3. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 23

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il Tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con

o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%. L'importo del Tributo è pari alla tariffa giornaliera moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per i giorni di occupazione. Per l'individuazione della superficie dei locali e delle aree si fa riferimento a quella risultante, salvo verifica, dallo specifico atto di concessione dell'occupazione e, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del Tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il COSAP - canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Il Tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 5 euro.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Tributo annuale.

Articolo 24

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Articolo 25

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche residenti che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione nella parte fissa e variabile del 5 % così come previsto dal “Regolamento comunale di gestione del compostaggio domestico” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2012. In caso di cessazione dell'attività di compostaggio l'utente dovrà darne comunicazione al Gestore del tributo entro 90 giorni dalla data di cessazione. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, l'Amministrazione, anche per mezzo del personale del Gestore del ciclo rifiuti, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio domestico. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per godere della riduzione, verrà recuperato quanto dovuto con applicazione di sanzioni di cui all'art.37 comma 3 oltre interessi.
2. Tale riduzione sarà riconosciuta e scomputata nel corso dell'anno a coloro che entro il 31 dicembre dell'anno precedente hanno aderito all'Albo dei Compostatori.
3. Il processo di compostaggio domestico va condotto nei limiti e nel rispetto delle indicazioni previste dal “Regolamento comunale di gestione del compostaggio domestico”, qualsiasi non conformità a quanto previsto dal predetto Regolamento, comporta l'automatica ed immediata revoca ed esclusione, per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, dalla riduzione tariffaria.

Articolo 26

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Tale riduzione non si applica qualora a seguito di verifica da parte degli uffici competenti, si constata una produzione di rifiuti che in termini quantitativi sia assimilabile a quella prodotta da attività analoghe con licenze annuali.

3. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 27

RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Si demanda ad apposita deliberazione della Giunta Comunale da effettuarsi annualmente la definizione dei criteri per l'assegnazione di tale riduzione.

Articolo 28

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 30% per le utenze poste a una distanza superiore ai mille metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica seguendo il percorso più breve.
2. Le utenze domestiche e non domestiche site nelle frazioni del Comune di Levanto, per le quali il servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato ed il lavaggio stradale estivo viene effettuato con frequenza inferiore rispetto al capoluogo, sono assoggettate al pagamento della tassa in misura ridotta del 16,70%.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per

imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 29

AGEVOLAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, contribuisce, su istanza di parte e verificata la sussistenza dei requisiti, al pagamento totale o parziale del tributo dovuto da soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico.
2. Il settore Politiche sociali del Comune provvederà a pubblicare il relativo bando/comunicazione contenente i requisiti economici e sociali necessari per poter essere ammessi al beneficio nonché i termini temporali per la presentazione dell'istanza.
3. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 30

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
2. Riduzione 20% nella parte fissa e nella parte variabile: per le utenze aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'U.S.L. ai sensi della Legge 05/02/1992 n. 104.
3. Riduzione 30% nella parte fissa e nella parte variabile: nel caso di nuove attività commerciali, artigianali o a carattere alberghiero per le quali sia stata rilasciata autorizzazione amministrativa all'esercizio da meno di un anno. La presente agevolazione deve intendersi riservata ad ogni attività commerciale, artigianale o a carattere alberghiero avviata da soggetto fisico o giuridico di età inferiore ad anni 30. In caso di soggetto giuridico, si fa riferimento all'età del legale rappresentante. La decorrenza dell'agevolazione, ha effetto dall'anno di rilascio dell'autorizzazione, per la durata massima di 3 anni. Non si applica in caso di voltura dell'attività già esistente da più di tre anni.
4. Riduzione 15% nella parte fissa e nella parte variabile: nel caso in cui l'agevolazione di cui al punto b) sia relativa a neo imprenditori di età superiore a quella prevista al punto precedente.

5. Riduzione 20% nella parte fissa e nella parte variabile: per le organizzazioni di volontariato, purché iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato, che svolgono attività di “assistenza sanitaria”.
6. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio il Responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

Articolo 31

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

1. Ove non previsto diversamente dal presente regolamento e salvo il caso in cui il requisito sia desumibile dal registro anagrafico del Comune, le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di presentazione di istanza da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Comune corredato di documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione avverrà, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari ad ottenere tali agevolazioni, a partire dal giorno in cui si è verificato l'evento se la relativa richiesta è presentata entro 60 giorni dall'evento stesso o è contestuale alla dichiarazione di inizio occupazione o di variazione. Se la richiesta è presentata oltre 60 giorni dall'evento, l'applicazione decorre dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 32

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Il cumulo delle riduzioni non potrà superare il 70%. Nella determinazione della riduzione massima cumulabile, non sono conteggiate le agevolazioni ISEEC.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 33

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del Tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del Tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni di esclusione dal tributo e/o delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni dello stesso;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni di esclusione dal tributo e/o delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
 - d) nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione/voltura entro il termine di cui all'art. 34 del presente regolamento.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui ai commi precedenti non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto e compatibilmente con le disposizioni normative vigenti.

Articolo 34

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della TARI presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la

dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del Tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze **domestiche** deve contenere:
 - a) i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - b) il titolo dell'occupazione (es. proprietario, usufruttuario, locatario, altro diritto);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) il titolo dell'occupazione (es. proprietario, usufruttuario, locatario, altro diritto);
 - d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Articolo 35

POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 36

ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive salvo nuova dichiarazione di variazione o cessazione.

Articolo 37

SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del Tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del Tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di incompleta e/o infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del Tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene la definizione agevolata delle sanzioni o l'acquiescenza del contribuente con il pagamento del Tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 38

RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote direttamente il tributo dovuto della componente TARI sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento con annessi i modelli di pagamento precompilati.
2. Il versamento deve essere eseguito dal contribuente mediante utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.L. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.
4. Per l'anno 2014 il versamento è effettuato in numero 3 (tre) rate con scadenza nei mesi di giugno, settembre e dicembre.
5. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.
6. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
7. Ai sensi dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Ad esclusione del Tributo giornaliero, non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate.

Articolo 39

INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 3 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 40

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Articolo 41

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di

cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, alla riscossione coattiva dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del Tributo.

Articolo 42

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 43

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 44

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Come da **ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158** – Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

UTENZE NON DOMESTICHE	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

ALLEGATO B



COMUNE DI LEVANTO

UFFICIO TECNICO

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2014



Sommario

1 IL PIANO FINANZIARIO: ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI

1.1 FONTI DEI DATI

1.2 INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO

- A) COSTI DI GESTIONE
- B) COSTI COMUNI
- C) COSTI D'USO DEL CAPITALE

1.3 OSSERVAZIONI

1.4 RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ALLEGATO A ANALISI PRODUTTIVITÀ E SCELTE PROGETTUALI



1 Il Piano Finanziario: aspetti economico-finanziari

1.1 Fonti dei dati

Il Piano finanziario è stato sviluppato sulla base dei dati in possesso dall'Amministrazione Comunale e, nel dettaglio,:

- Analisi costi sviluppata da Ufficio Tecnico
- Analisi costi sviluppata da Ufficio Tributi
- Tariffe TARES 2013
- Regolamento TARES anno 2013
- Bilancio

1.2 Individuazione dei costi del servizio

La definizione della TARI implica l'individuazione dei centri di costo del Servizio e la loro allocazione all'interno delle voci individuate dal D.P.R. 158/99, così come riportato nelle tabelle seguenti.

Devono essere analizzati i costi dell'intero circuito di gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani con i criteri riportati sopra.

Nell'analisi del servizio devono essere individuati tutti i costi presunti relativi all'esecuzione delle raccolte ed alle spese di smaltimento e trattamento, oltre che agli oneri relativi, così come previsto dal D.P.R. 158/99:

- costi operativi di gestione - CG
- costi comuni - CC
- costi d'uso del capitale - CK

COSTI DI GESTIONE (CG)		
Tipo di costo	Descrizione	Significato
CSL	costi di spazzamento e lavaggio strade	pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni
CRT	costi di raccolta e trasporto	tutti i servizi compresi nel contratto d'appalto, assieme ad eventuale travaso e trasporto fuori bacino
CTS	costi di trattamento e smaltimento	discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato
AC	altri costi	realizzazione ecocentri, campagne informative, costi di consulenza e in generale tutti i costi non compresi in raccolta, trasporto, recupero e smaltimento
CRD	costi di raccolta differenziata per materiale	Per singole filiere: costi di appalto/ contratto di servizio e/o convenzioni con i gestori
CTR	costi di trattamento e riciclo	per umido e verde: costi di compostaggio ed eventuale altro trattamento o pretrattamento per le altre frazioni: costi del trattamento

Tabella 1



COSTI COMUNI (CC)		
Tipo di costo	Descrizione	Significato
CARC	costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso	spese logistiche dell'ufficio tariffazione e del personale che segue la definizione della tariffa, il suo accertamento, il contenzioso e la riscossione (con le relative spese)
CGG	costi generali di gestione	personale comunale che segue l'organizzazione del servizio o appalto
CCD	costi comuni diversi	costo di eventuali obiettori di coscienza utilizzati per il servizio, quote di costi dei materiali e dei servizi di rete dettagliati (a puro titolo di esempio) come segue: - per elettricità, gas, acqua, pulizie e consumo materiali di cancelleria, fotocopie il costo si calcola dividendo il costo generale della sede amministrativa per i mq della sede dedicati alle attività del servizio di gestione rifiuti; - per il costo del telefono si calcola il costo generale della sede amministrativa/n° linee telefoniche per quelle dedicate alle attività del servizio di gestione rifiuti - per gli automezzi i costi di bollo, carburante, assicurazione e manutenzione, attribuiti per la quota parte utilizzata dal servizio dalle attività del servizio di gestione rifiuti

Tabella 2

COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK) CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)		
Tipo di costo	Descrizione	Significato
Amm(n)	ammortamenti per gli investimenti dell'anno in corso	ammortamenti riferiti all'anno "n" degli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, mezzi, attrezzature, servizi)
Acc(n)	accantonamenti per l'anno in corso	accantonamenti del gestore per l'anno "n". In questa voce possono essere inseriti gli "accantonamenti per le agevolazioni e riduzioni di cui ai commi 10 e 14 dell'art. 49 del Dlgs 22/1997
R(n)	remunerazione del capitale nell'anno in corso	remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti

Tabella 3

A) COSTI DI GESTIONE

Nel caso dei CG si distingue tra i servizi relativi ai rifiuti avviati a smaltimento e quelli inerenti la raccolta differenziata di materiali avviati al recupero o smaltimento controllato.

COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI

Tali voci possono essere divise in:

- costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL
- costi per la raccolta ed il trasporto dei RU - CRT
- costi di trattamento e smaltimento dei RU - CTS
- altri costi - AC

**COSTI DI GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE**

I costi della raccolta differenziata comprendono:

- costi di raccolta e trasporto di frazioni differenziate - CRD
- costi di trattamento e recupero - CTR

Tale costo comprende le spese di raccolta, trattamento e di smaltimento di alcuni materiali non recuperabili da cui andranno detratti eventuali ritorni economici derivanti dalla vendita di alcune frazioni e dai contributi CONAI.

B) COSTI COMUNI

Nell'ambito di questa voce vengono ascritti i costi relativi alla riscossione e all'accertamento, i costi sostenuti dal Comune per il controllo della gestione dei servizi e gli oneri di investimento per la realizzazione di interventi strutturali.

Nel dettaglio i costi comuni vengono intesi come:

- costi di riscossione a accertamento - CARC
- costi generali di gestione - CGG
- costi d'uso del capitale - CK
- costi comuni diversi - CCD

COSTI AMMINISTRATIVI DELL'ACCERTAMENTO DELLA RISCOSSIONE E DEL CONTENZIOSO

In questo ambito sono rilevati i costi relativi alla gestione del servizio di riscossione e accertamento nonché stimati gli oneri relativi alle operazioni di sgravio e rimborso tariffario eventualmente dovuto per modificazioni dei cespiti durante l'anno di riscossione.

COSTI GENERALI DI GESTIONE

Questa voce comprende i costi del personale interno, sia amministrativo che operativo (cantonieri) che si occupa del servizio rifiuti e che affianca la ditta concessionaria nell'esecuzione e gestione dei servizi sul territorio.

Non essendo sempre possibile un'extrapolazione esatta del tempo effettivamente impiegato dal personale amministrativo ed operativo nell'ambito della gestione rifiuti, tali costi possono essere approssimativamente calcolati a partire dalle indicazioni del personale stesso, sulla base dei costi delle diverse figure (amministrative e cantonieri).

COSTI COMUNI DIVERSI

In questa voce vengono inclusi i costi di software necessari alla gestione del sistema, di campagne informative a supporto delle iniziative attivate, del personale esterno impiegato nella verifica e controllo del corretto impiego delle compostiere e nelle campagne di campionamento sacchetti, i costi delle consulenze esterne, ecc.

C) COSTI D'USO DEL CAPITALE

Vengono inseriti in questa voce le quote di ammortamento degli investimenti relativi alle opere strutturali, nonché delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi.

In Tabella 4 sono sintetizzate le voci di costo e la loro allocazione.



SINTESI DELLE VOCI DI COSTO		
CG Costi di gestione	CSL	Servizio spazzamento
	CRT	Servizio raccolta e trasporto RSU
	CTS	Trattamento e smaltimento dei rifiuti residui
	CRD	Servizio di raccolta e trasporto RD
	CTR	Trattamento e recupero da RD
	AC	Altri costi
CC Costi comuni	CARC	Amministrazione: accertamento e riscossione contenzioso
	CGG	Costi generali di gestione
	CCD	Costi comuni diversi
CK	CK	Costi d'uso del capitale

Tabella 4 - Sintesi delle voci di costo.

1.3 Osservazioni

Il D.P.R. 158/99 prevede che la determinazione delle tariffe relative all'anno n-esimo (2014) avvenga computando:

- i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell'anno precedente n-1 (2013), aggiornati secondo il metodo del price-cap, ossia, in base al tasso programmato di inflazione (IP) diminuito di un coefficiente Xn di recupero di produttività;
- i costi d'uso del capitale (CKn) dell'anno in corso (2014);

secondo la seguente formula:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

dove:

ΣT_n	= totale delle entrate tariffarie di riferimento
CG_{n-1}	= costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente
CC_{n-1}	= costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente
IP_n	= inflazione programmata per l'anno di riferimento
X_n	= recupero di produttività per l'anno di riferimento
CK_n	= costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

Nella definizione del piano finanziario 2014 si deroga dall'applicazione della formula di cui sopra in quanto nel 2013 è stata effettuata, a partire dalla metà del mese di aprile, una ulteriore trasformazione del servizio di raccolta con passaggio da sistema stradale al sistema domiciliare anche nei nuclei frazionali.

Il Piano finanziario viene determinato sulla base dei costi effettivi del servizio raccolta rifiuti così come ora strutturato.



1.4 Riduzioni e agevolazioni

Sono introdotte le voci di costo "minori entrate per riduzioni", "agevolazioni" "riduzione compostaggio" come previsto dalla normativa sulla TARI.

Le riduzioni in vigore sono ripartite in due categorie a norma delle disposizioni TARI: riduzioni e agevolazioni.

L'importo delle riduzioni è determinato in base alle riduzioni applicate per l'anno 2013.

L'importo classificato come "riduzioni" viene accantonato e deve essere coperto con il gettito TARI.

L'importo classificato come "agevolazioni" comprende:

- importo agevolazioni già applicate nel 2013
- importo a carico del comune per scuole, casetta associazioni e uffici pubblici,

Le agevolazioni sono a carico della fiscalità ordinaria e comprendono i costi della gestione dei rifiuti per le attività meritorie e di rilevanza comunitaria.

L'analisi dei costi e l'attribuzione dei centri di costo, effettuate con i criteri individuati ai paragrafi precedenti, hanno portato alla definizione del Piano Finanziario (Tabella 5).



PIANO FINANZIARIO 2014

Costi di Gestione (CG)

CSL	costi di spazzamento e lavaggio strade	237.000,00
CRT	costi di raccolta e trasporto RSU	236.000,00
CTS	costi di trattamento e smaltimento	232.000,00
AC	altri costi	49.864,74
CRD	costi di raccolta differenziata per materiale	679.000,00
CTR	costi di trattamento e riciclo	103.224,67
	<i>Entrate da conferimento frazioni rifiuto differenziato</i>	-50.000,00
	<i>50% costi personale di CG</i>	-133.211,00
	totale CG	1.353.878,41

Costi Comuni (CC)

CARC	costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso	44.743,90
CGG	costi generali di gestione	59.950,53
	<i>50% costi personale di CG</i>	133.211,00
CCD	costi comunali diversi	93.444,28
	recupero evasione	-10.000,00
	TARSU giornaliera	-7.299,99
	contributo Miur	-2.200,00
	totale CC	311.849,72

Costi d'uso del capitale (CK)

Amm(n)	ammortamenti per gli investimenti dell'anno in corso	54.000,00
Acc(n)	accantonamenti per l'anno in corso	
R(n)	remunerazione del capitale nell'anno in corso	
	totale CK	54.000,00

TOTALE	1.719.728,13
---------------	---------------------

minori entrate per riduzioni	218.319,57
compostaggio 5%	4.872,70
agevolazioni (importo 2013)	10.000,00
agevolazioni (attività meritorie e di rilevanza comunitaria)	61.060,52
contributo comune per agevolazioni	-71.060,52

TOTALE	1.942.920,40
---------------	---------------------



COMUNE DI LEVANTO

UFFICIO TECNICO

ALLEGATO A
al Piano Economico-Finanziario 2014

ANALISI PRODUTTIVITA' E SCELTE
PROGETTUALI





La presente relazione ha lo scopo di fornire un quadro completo ed esaustivo delle scelte progettuali applicate alla definizione delle tariffe TARI (secondo il Decreto Legge n. 201 del 06 Dicembre 2011), sulla base della reale produzione di rifiuti riferiti alle singole categorie di utenze, e in generale, della produttività globale del Comune di Levanto.

Quanto dichiarato risulta possibile grazie alla tipologia del servizio di nettezza urbana (raccolta domiciliare porta a porta) che consente, grazie alla conoscenza delle dotazioni in carico a ciascuna utenza e del calendario dei ritiri, di valutare, con buona approssimazione, i conferimenti reali delle utenze, e grazie alla settimanale verifica e registrazione dei FIR (Formulari di Identificazione Rifiuti) che permette di valutare, per ogni frazione di rifiuto, quanto viene smaltito o recuperato settimanalmente, mensilmente, annualmente.

Le considerazioni contenute nella presente relazione fanno riferimento alle sole scelte di fattori, parametri, agevolazioni legati al concetto di produttività, che concorrono, insieme ad altri, alla definizione finale delle tariffe TARI riferite alle singole categorie domestiche e non domestiche così come individuate nel DPR 158/99,

Per quanto riguarda tutto ciò non chiaramente esplicitato nella presente si rimanda pertanto al documento "Definizione Tariffe" allegato al "Regolamento TARI" e al Regolamento stesso.

Il Comune di Levanto, avente una popolazione di 5.565 abitanti (dato ISTAT aggiornato a marzo 2014), si trova, per il DPR 158/99, nella fascia di comuni con più di 5000 abitanti. Tale condizione, insieme a quella geografica, influenza i coefficienti legati alla valutazione della quota fissa e della quota variabile che concorrono a definire il costo totale del servizio di nettezza urbana nel Piano Finanziario. In particolare la quota variabile è legata al concetto di produttività in quanto si riferisce ai costi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. Nella definizione delle tariffe, distinguendo tra utenze domestiche ed utenze non domestiche i coefficienti legati alla quota variabile e pertanto alla produttività, così come definiti dal DPR 158/99, risultano essere rispettivamente i coefficienti Kb e Kd.

Nel valutare il coefficiente Kb si è tenuto conto, come già avvenuto lo scorso anno per la definizione delle tariffe TARES, della stima sulla reale produzione di rifiuti della categoria "Cantine, Magazzini e Box" che non percepisce la stessa fornitura di materiale per la raccolta domiciliare delle altre utenze domestiche, e genera, quindi, conferimento di rifiuti non paragonabile ad altre tipologie domestiche; è stato mantenuto, quindi, l'annullamento della quota variabile per questa categoria.

Il coefficiente Kd, come succitato, considera la produttività delle utenze non domestiche. Il metodo di calcolo definito dal DPR 158/99 consentirebbe di determinare l'importo dovuto da tali utenze sulla base proprio dei coefficienti di produttività Kd, i quali dovrebbero esprimere non solo un mero "peso" in proporzione al quale andrebbero ripartiti i costi del servizio ma "coefficienti potenziali di produzione in kg/m² anno". La stima dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche attraverso i Kd porta tuttavia ad una valutazione dei rifiuti prodotti dalle categorie coinvolte superiore a quanto realisticamente conferito. Tale condizione può essere attribuibile alla fascia in cui va a ricadere il Comune di Levanto, ovvero comuni con più di 5000 abitanti, pur trovandosi in una evidente condizione limite (numero di abitanti pari a 5565). Pertanto è stato ritenuto opportuno omogeneizzare il dato di produttività ottenuto dai coefficienti Kd con quello reale riferito alle categorie non domestiche. Tale operazione ha portato ad un ulteriore abbassamento di tutti i coefficienti Kd, alcuni dei quali per tale motivo vanno ad assumere valori anche al di sotto del minimo previsto dal DPR 158/99, ma comunque in linea con quanto indicato in merito nel Decreto legge n. 16 del 06/03/2014 così come convertito in legge n. 68 del 02/05/2014.

Il servizio avviato il 15/04/2012, nell'anno 2013, non ha subito variazioni riguardanti le utenze non domestiche, mentre è stata estesa la raccolta domiciliare a tutte le utenze domestiche dei nuclei frazionali e delle case sparse che, fino al 15/04/2013, avevano mantenuto il servizio svolto mediante sistema di raccolta rifiuti di prossimità, con istituzione di apposite aree allestite con i contenitori per le diverse frazioni del rifiuto.

Considerando la modifica del servizio effettuata nel corso dell'anno 2013, risulta ancora difficile definire con esattezza la percentuale di ripartizione fra i costi da sostenere per le utenze domestiche e quelle per le utenze non domestiche.

La ripartizione applicata lo scorso anno è stata pari al 48,32% per le utenze domestiche e 51,68% per le utenze non domestiche e, considerato che alcune tipologie di utenze N.D. hanno contribuito in modo considerevole all'aumento delle quantità di rifiuti organici e imballaggi in vetro prodotte nell'anno 2013 e, quindi, alla conseguente diminuzione della quantità di rifiuto indifferenziato prodotta nell'arco dello stesso anno di riferimento, si ritiene plausibile una variazione nella ripartizione applicata portandola al 50% per ciascuna delle due tipologie di utenze.

Nello specifico le utenze non domestiche che hanno contribuito ad un elevato conferimento di rifiuto organico e imballaggi in vetro, a discapito di quello indifferenziato, generando un risparmio per l'Ente, sono quelle appartenenti alle categorie ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, birrerie,



pasticcerie, bar, ortofrutta, banchi alimentari, pescherie e fioristi. Si ritiene, quindi, corretta una maggiore diminuzione della tariffa per tali categorie.

La ripartizione dei costi applicata nel Piano Finanziario 2014, come già indicato nel Piano Finanziario 2013, potrà essere differenziata negli anni successivi di applicazione della tassa sui rifiuti in modo graduale al fine di:

- Consentire un'accettabilità sociale necessaria al fine di non influire negativamente sui circuiti virtuosi di conferimento differenziato dei rifiuti;
- permettere la realizzazione di campagne di misura sul territorio;
- permettere di pianificare interventi di incentivazione alla riduzione dei rifiuti prodotti ed alla raccolta differenziata al fine di impedire un brusco rincaro dei costi per le utenze domestiche in particolare essendo invalsa l'abitudine di caricare fiscalmente più le categorie produttive e commerciali rispetto a quelle domestiche.

IL CAPO SETTORE
(F.to Ing. Angelo CAFFARATA)